Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 7 novembre 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III[a] SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE GIOVEDI' 7 NOVEMBRE 2013

1.Ricorso A.S.D SAN FELICE GLADIATOR (già G.S.D. Capriatese) avverso le sanzioni: - della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014; - dell'ammenda di € 5.000,00, inflitte a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. in ordine alle violazioni ascritte al proprio Presidente Sig. Mario Cipriani ed al proprio tesserato Sig. Andrea Gianluca Piovan, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 94 N.O.I.F. in relazione agli artt. 8, commi 6 e 11 e 1, comma 1 C.G.S. - nota n. 8042/227pf12-13/AM/ma del 6.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013)	**RESPINTO**
2. Ricorso A.S.D. PRO PIACENZA 1919 avverso la sanzione della ammenda di € 1.200,00 inflitta alla reclamante seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, Pro Piacenza/Virtus Castelfranco del 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 9.10.2013)	**RESPINTO**
3. Ricorso A.S.D SAN FELICE GLADIATOR avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara San Felice Gladiator/San Severo del 15.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)	**ACCOLTO,** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo per l'esame del merito

4. Ricorso Calc. BETTINI DOMENICO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 3 inflitta al reclamante in relazione alla gara del Campionato Juniores Provinciale, Ponderano/Virtus Vercelli del 19.05.2012 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. - nota n. 8489/115pf 12-13/MS/vdb del 24.6.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per, l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Bettini Domenico a mesi 2 di squalifica

5. Ricorso A.S.D. CHIAVARI CALCIO CAPERANA
avverso decisioni seguito gara Chiavari Calcio Caperana/Lavagnese 1919 del 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA,** dichiara **ESTINTO** il procedimento

6. Ricorso U.S. PALESTRINA 1919 S.S.A.R.L.D.
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Della Penna Claudio seguito gara Olbia/Palestrina del 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

RESPINTO

7. Ricorso A.S.D. OLBIA 1905
avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitte al calc. Masia Mario seguito gara Olbia/Palestrina del 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

RESPINTO

8. Ricorso S.S.D. CITTA' DI MESSINA S.R.L.
avverso le sanzioni:
- dell'inibizione di giorni 15 al sig. Conti Nibali Elio Domenico, Presidente della società;
- dell'ammenda di € 1.000,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente,

sanzioni rispettivamente inflitte, seguito deferimento del Procuratore Federale, in relazione alla gara di Coppa Italia, A.C.R. Messina/Città di Messina del 26.9.2012, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. - nota n. 11790/409pf 12-13/SP/blp del 19.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013)

RESPINTO

9. Ricorso U.S.D OLGINATESE
avverso le sanzioni:
- dell'inibizione di giorni 30 al Sig. Flavio Emilio Radaelli;
- dell'ammenda di € 1.000,00 alla società reclamante,

per le violazioni rispettivamente:
- dell'art. 10, comma 3bis, C.G.S. in relazione al punto 12) pag. 5 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti;
- dell'art. 4 comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta;

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8760/1062pf 12-13/AM/fda del 27.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

10. Ricorso F.C. CIVITANOVESE 1919
avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco da scontare in campo neutro a porte chiuse ed ammenda € 2.500,00 seguito gara Civitanovese/Termoli del 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013)

RESPINTO

11. Ricorso POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D.
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Urbano Corrado seguito gara Olympia Agnonese/Isernia Football Club del 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)

La C.G.F., sentito l'Arbitro, **RESPINGE**